



PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 120/2020 E SMI, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA E REALIZZAZIONE DEI MATERIALI INERENTI LA COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL TEMPIO DI SAN SEBASTIANO E DEL MACA - NUOVO MUSEO CIVICO DI SAN SEBASTIANO E DELLE ATTIVITÀ MUSEALI AD ESSO CORRELATE.

CIG. 93372140C0

### Verbale congiunto RUP e Commissione di Gara per la verifica anomalia offerta

L'anno duemilaventidue (2022) alle ore 14:40 di oggi, 10.11.2022, presso la sede Municipale di Via Roma 39 in Mantova, in seduta riservata si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Paola Rondini ed i membri della Commissione giudicatrice per l'affidamento dell'appalto in oggetto nominata con determinazione n. 2247 del 09.09.2022, composta dai signori:

- Dott.ssa Annamaria Sposito, Dirigente del Settore SI – Gabinetto del Sindaco, in qualità di Presidente;
- Dott.ssa Veronica Ghizzi del Settore Cultura Turismo e promozione della Città, servizio musei Settore, in qualità di membro;
- Dott.ssa Vera Maria Carrero, Istr. Dir. del Servizio Contratti, in qualità di membro e segretario verbalizzante;

convocati in ausilio al RUP, per procedere alla verifica della giustificazione dell'offerta economica del concorrente risultato primo in graduatoria, come da precedente verbale del 02.11.2022 risultata anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Premesso che:

- per l'affidamento dell'appalto in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata nominata apposita commissione come sopra indicato, che ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche secondo quanto previsto dalla lettera di invito.
- Nella seduta seduta aperta convocata il 02.11.2022 per l'apertura dell'offerta economica, è stata disposta la verifica di anomalia, individuata ai sensi art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 con nota a mezzo pec in data 02.11.2022 protocollo n. 109945/2022 la società Keyformat srl è stata invitata a produrre documentazione giustificativa in merito alle componenti dell'offerta presentata
- La società Keyformat srl con nota a mezzo pec del 09.11.2022, acquisita al protocollo n. 112744/2022, ha trasmesso giustificativi della propria offerta, successivamente modificata a causa errore materiale in data 10.11.2022 con pec protocollo n. 113376/2022;
- 
- per la valutazione delle giustificazioni presentate dalla concorrente, il RUP ha ritenuto di avvalersi della Commissione di gara.

Tutto ciò premesso, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta si rileva che sulla base della giurisprudenza consolidata in merito alla verifica delle giustificazioni sulla congruità dell'offerta:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Pertanto, pur escludendosi che per un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di



qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

- la normativa vigente precisa che possono prendersi in considerazione, fra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti né può essere limitata alle voci di prezzo, più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita la procedura assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi a:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato inoltre che

- d) Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
- e) Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Dall'analisi della documentazione presentata, dalle indicazioni fornite, in merito alle scomposizioni dell'offerta in macrovoci, si ritiene che le giustificazioni prodotte, a cui si rinvia per relationem siano adeguate e sufficienti a giustificare l'offerta proposta, e a dimostrare la NON ANOMALIA dell'offerta presentata, da Keyformat srl, che viene pertanto considerata CONGRUA.

Non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, e si può procedere pertanto alla definizione della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016



La presente seduta si chiude alle ore 15.00.

Paola Rondini  
IL RUP  
Dott.ssa Paola Rondini

Annamaria Sposito  
Il Presidente  
Dott.ssa Annamaria Sposito

I Commissari:

Veronica Ghizzi  
(dott.ssa Veronica Ghizzi)

Vera Maria Carrero  
(Dott.ssa Vera maria Carrero)

Vera Maria Carrero  
Il Segretario  
(Dott.ssa Vera Maria Carrero)